

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 18 - numero 3765 di giovedì 21 aprile 2016

FAV: valutazione dei rischi, classificazione e schede di sicurezza

Un intervento si sofferma sulle linee guida inerenti i rischi di esposizioni alle fibre artificiali vetrose e riporta indicazioni sulla valutazione dei rischi, sui regolamenti Reach e CLP e sulle schede dati di sicurezza. La nota R e la nota Q.

Milano, 21 Apr ? Nei luoghi di lavoro la **valutazione del rischio chimico**, come richiesto dal D.Lgs. 81/2008, deve "essere effettuata preliminarmente all'inizio dell'attività ed ha inizio con il censimento di tutte le sostanze e miscele presenti nel ciclo lavorativo". È necessario definire il livello di rischio per ogni sostanza con riferimento a: "analisi del processo, identificazione degli agenti pericolosi, proprietà pericolose, informazioni sulla salute e sicurezza, esposizione, ...".

A presentare in questo modo il tema della valutazione dei rischi, con particolare riferimento anche alle **fibre artificiali vetrose** (FAV), è un intervento di Ludovica Malaguti Aliberti (Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità) al convegno " FAV- Le fibre artificiali vetrose. Linee Guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi e le misure di prevenzione per la tutela della salute" che si è tenuto a Milano il 3 Dicembre 2015.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA054] ?#>

Nell'intervento dedicato alla "**Valutazione dei rischi**" la D.essa Malaguti Aliberti affronta - con riferimento alle Linee guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi da esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute - la **valutazione del pericolo** in applicazione del regolamento n. 1272/2008 (regolamento CLP).

Ricordiamo che, come indicato dalla stessa relatrice ad un convegno sull'applicazione del regolamento CLP, tale regolamento fornisce importanti elementi conoscitivi e strumenti applicativi per una corretta identificazione del pericolo e della seguente valutazione del rischio per le esposizioni ad agenti chimici nei luoghi di lavoro. E se non bisogna confondere classificazione delle sostanze chimiche e valutazione dei rischi, esiste tra la classificazione e la valutazione un comune denominatore: "l'identificazione e la valutazione del pericolo".

E la valutazione del pericolo in applicazione del Reg. 1272/2008 riguarda:

- la valutazione dei pericoli per la salute umana;
- la valutazione dei pericoli fisico chimici.

In particolare per le fibre artificiali vetrose (FAV) si indica che i criteri di classificazione "tengono conto ai fini della classe di pericolo 'cancerogenicità':

- ? del diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza delle fibre e
- ? del contenuto degli ossidi alcalini e alcalino terrosi".

Si ricordano a questo proposito la **Nota R** e la **Nota Q**.

Infatti le fibre a filamento continuo "con diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza > 6?m, caratterizzate dalla proprietà di mantenere costante il diametro in caso di frammentazione sono esentate dalla classificazione come cancerogene poiché soddisfano i requisiti della **nota R**. Le fibre che presentano un diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza ? 6?m, sono da classificare come cancerogene di classe 1B oppure di classe 2 a secondo del loro contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi. Le fibre ceramiche (numero Indice 650-017-00-8) si classificano come cancerogene 1B quando il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta ? 18% e le lane minerali (numero Indice: 650-016-00-2) si classificano come cancerogene

2 quando il contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi risulta > 18%".

E si indica che per quanto riguarda invece la determinazione della concentrazione di ossidi alcalini e alcalino-terrosi ai fini della classificazione delle FAV in campioni in massa, "allo stato attuale non esistono metodi ufficiali validati".

Veniamo invece alla **Nota Q**, introdotta dalla Direttiva della Commissione Europea 97/69/CE del 5 dicembre 1997.

Per le lane minerali è "applicabile la deroga dalla classificazione come cancerogeno se rispettano quanto previsto dalla nota Q", relativamente alla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- "una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni, oppure
- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20µm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni, oppure
- un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato evidenza di un eccesso di cancerogenicità, oppure
- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche".

E le prove di persistenza biologica e intraperitoneale previste dalla nota Q, "dovranno essere effettuate secondo i protocolli riportati nel documento della Commissione Europea di Aprile 1999 pubblicato come report EUR 18748".

In ogni caso ? continua la relatrice - il rispetto della normativa in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele è "comunque subordinata all'**individuazione preventiva del metodo di prova**" (alla selezione di un metodo di prova per le fibre è dedicato il quarto capitolo delle Linee Guida)". E per la selezione di un metodo di prova è necessario "conformarsi ai seguenti criteri di priorità raccomandati dalla normativa internazionale (ISO):

- a) un metodo di riferimento ufficiale (europeo o nazionale); ovvero in mancanza di questo
- b) un metodo normato, emanato da un Organismo di normazione internazionale, europeo o nazionale (ISO, CEN, UNI); ovvero in mancanza delle categorie sopracitate, il metodo deve essere uno tra le seguenti tipologie di metodi di prova:
- c) un metodo pubblicato da un'organizzazione tecnica rinomata (ossia riconosciuta a livello internazionale o nazionale quali AOAC - Association of Official Agricultural Chemists, EPA, ISS, ISPRA ecc.);
- d) un metodo sviluppato o adottato sulla base delle conoscenze scientifiche purché sia validato dal laboratorio in conformità a protocolli scientifici riconosciuti a livello internazionale".

Rimandiamo alla lettura integrale delle slide dell'intervento che riprendono, ad esempio, anche le restrizioni ed autorizzazioni REACH e ci soffermiamo invece, più in generale, sulle **schede dati di sicurezza**.

Infatti, come ricordato ai nostri microfoni dalla stessa D.essa Malaguti Aliberti, a partire dal giugno 2007 è "cambiata la normativa di riferimento per le Schede di sicurezza (SDS) che attualmente è costituita dai regolamenti CE n.1907/2006 (REACH) e n. 453/2010. Il primo prescrive al Titolo IV art. 31 le *'Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento'* e in Allegato II le *'Prescrizioni per la compilazione delle SDS'*. Il secondo modifica e integra l'Allegato II del Reg. REACH mediante due diversi allegati: l'Allegato I in applicazione dal 1° dicembre 2010 e l'Allegato II" in applicazione dal 1° giugno 2015.

E sono esentate dalla compilazione della SDS "le FAV non più classificate come sostanze pericolose che rispettano la nota R o la nota Q".

Concludiamo questo breve articolo di presentazione, sul tema dei criteri di classificazione e della valutazione dei rischi chimici, ricordando che la relatrice si sofferma anche sulla valutazione sulla sicurezza chimica (CSA - Chemical Safety Assessment) e sulla relazione sulla sicurezza chimica (CSR - Chemical Safety Report), sulle schede di sicurezza (SDS - Safety Data Sheet), sul D.Lgs. 81/2008 e sull'esposizione a fibre vetrose artificiali nei luoghi di lavoro.

" Valutazione dei rischi. Linee guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi da esposizione e le misure di prevenzione per la tutela della salute", a cura di Ludovica Malaguti Aliberti (Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità), intervento al convegno "FAV- Le fibre artificiali vetrose. Linee Guida della Conferenza Stato Regioni sui rischi e le misure di prevenzione per la tutela della salute" (formato PDF, 1.23 MB).

CONFERENZA STATO-REGIONI DEL 25.03.2015: Intesa sulle Linee guida per l'applicazione della normativa inerente i rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute alle fibre artificiali vetrose (FAV).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it